



# STATUTO

## **Articolo 1**

### **COSTITUZIONE E DURATA**

E' costituita l'associazione culturale A.I.Psi.M. (Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani) con sede legale in Milano, Via Cola Montano n. 18.

## **Articolo 2**

### **CARATTERISTICHE**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, svolge attività a carattere scientifico e culturale e non persegue finalità di lucro.

## **Articolo 3**

### **SCOPI E FINALITA'**

L'Associazione si propone di favorire la conoscenza e lo sviluppo dello psicodramma moreniano nei suoi aspetti sia di ricerca scientifica sia di applicazione pratica.

## **Articolo 4**

### **OBIETTIVI**

In particolare l'Associazione intende:

- Sviluppare e arricchire la ricerca teorica e la pratica psicodrammatiche di supporti scientificamente chiari e definiti.
- Divulgare la teoria e la metodologia moreniane.
- Promuovere contatti con altri organismi che studiano ed applicano lo psicodramma moreniano, in Italia e all'estero.
- Favorire i collegamenti con organismi che abbiano altre modalità d'intervento e presupposti teorici diversi.
- Essere un punto di incontro per tutti i soci che intendono perseguire le finalità statutarie; per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
- Collaborare con enti pubblici e/o privati e con altre

associazioni per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

## **Articolo 5** **SEDI LOCALI**

L'Associazione, allo scopo di rendere più capillare la propria presenza ed attività sul territorio nazionale, può istituire una o più sedi locali regionali sulla base di richieste scritte e motivate presentate al Consiglio Direttivo da almeno tre soci residenti nella regione.

L'istituzione di una sede locale prevede: un'istruttoria da parte del Consiglio Direttivo; la proposta di creazione di una sede locale da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale; la ratifica da parte di quest'ultima.

La soppressione di una sede locale avviene su deliberazione dell'Assemblea Generale.

La sede locale ha carattere regionale ed è il punto di riferimento per gli associati residenti nella Regione, i quali potranno comunque fare riferimento anche alla sede centrale di Milano.

Ogni sede locale fa capo ad un Direttore, nominato dall'Assemblea Locale costituita dai soci residenti in quella regione. Il Direttore dura in carica tre anni.

L'attività delle sedi locali deve essere svolta nell'ambito delle deliberazioni dell'Assemblea Locale e coordinarsi con quelle dell'Assemblea Generale per il tramite del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva o meno le proposte provenienti dalle sedi locali per il perseguimento dei fini associativi. Alle sedi locali è garantita e richiesta l'autonomia organizzativa e finanziaria.

I finanziamenti ed i contributi reperiti da una sede locale vengono utilizzati nell'ambito di quella sede. Essi vanno comunicati, così come le spese, alla sede centrale per confluire nel rendiconto annuale dell'Associazione.

## **Articolo 6** **SOCI**

I soci si dividono in tre categorie:

- soci ordinari
- soci istituzionali
- soci onorari

Sono soci ordinari i professionisti che abbiano completato il training di formazione – riconosciuto dal Consiglio Direttivo – per la conduzione dello psicodramma moreniano in ambito psicoterapeutico e/o formativo e la cui richiesta di associazione

sia stata accettata.

Sono soci istituzionali le Associazioni che si riconoscono negli scopi statutari dell'A.I.Psi.M. e la cui richiesta di associazione sia stata accettata.

Sono soci onorari le persone, enti o società che aderiscono agli scopi e ai fini dell'Associazione pur non partecipandovi attivamente e ai quali è riconosciuto tale titolo dall'Assemblea Generale dei soci.

### **Articolo 7** **AMMISSIONE**

La richiesta di divenire membro dell'Associazione è rivolta al Presidente e deve essere supportata da due soci regolarmente iscritti. Essa dovrà essere accompagnata dal *curriculum* professionale del candidato. La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo associato spetta al Consiglio Direttivo, che non è tenuto a motivare la propria decisione.

### **Articolo 8** **QUOTE**

I soci ordinari ed istituzionali devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura che viene determinata dall'Assemblea Generale.

Tale versamento deve essere rinnovato annualmente.

### **Articolo 9** **PERDITA** **DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualifica di associato si perde per:

- Decesso della persona fisica o cessazione di enti, associazioni o società.
- Rinuncia espressa per iscritto.
- Mancato versamento della quota associativa.
- Decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, dopo contraddittorio col socio medesimo, quando siano venuti meno i presupposti che qualificano un associato come tale.

### **Articolo 10** **RECESSO**

I soci possono recedere senza alcun onere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

### **Articolo 11**

#### **ESERCIZI FINANZIARI**

Gli esercizi sociali o finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili od avanzi di gestione unicamente per le attività istituzionali o direttamente connesse.

E' fatto altresì espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

### **Articolo 12**

#### **RISORSE ECONOMICHE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote associative.
- Da eventuali versamenti dei soci e di tutti coloro che fruiscono dei servizi dell'Associazione.
- Da proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione.
- Dalla vendita della rivista dell'associazione.
- Da contributi privati e di enti sia pubblici sia privati.
- Da donazioni, lasciti, elargizioni speciali provenienti da privati e da enti sia pubblici sia privati.
- Da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua associativa.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni di proprietà o comunque acquistati e dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e agli scopi previsti dal presente Statuto. Tutte le cariche e le attività istituzionali svolte dai soci sono a titolo gratuito.

### **Articolo 13**

#### **RENDICONTO**

L'Associazione è tenuta annualmente alla redazione del rendiconto della propria attività finanziaria secondo le prescrizioni legislative vigenti entro il mese antecedente l'Assemblea Generale. L'approvazione del rendiconto è rimessa all'Assemblea Generale.

**Articolo 14**  
**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea Generale
- il Collegio dei Probiviri

**Articolo 15**  
**IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza, cura con il Consiglio Direttivo la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Egli convoca l'Assemblea dei soci.

La carica del Presidente coincide con la durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

**Articolo 16**  
**IL VICE PRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

**Articolo 17**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. Ad essi si aggiungono i Direttori delle sedi locali nominati a mente dell'art. 5.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea dei soci, elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

**Articolo 18**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i consiglieri almeno trenta giorni prima della data della riunione ed in via straordinaria, in caso di urgenza, con preavviso di almeno quarantotto ore. L'invio si ha per eseguito mediante utilizzo del servizio postale, fax, e-mail o telegramma.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Il Consiglio Direttivo può avere degli invitati che partecipano alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito registro "verbali del Consiglio Direttivo".

**Articolo 19**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**COMPETENZE**

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- Le deliberazioni relative a tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, richiedendo le autorizzazioni governative nei casi previsti dalla legge.
- Le deliberazioni sui programmi di attività.
- La redazione e la presentazione all'assemblea generale delle relazioni sull'attività dell'Associazione.
- L'istruttoria relativa all'istituzione ed alle attività delle sedi operative locali.
- L'eventuale nomina del Comitato Scientifico e la determinazione dei suoi compiti.
- La compilazione del rendiconto annuale.
- La designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non soci.
- La convocazione dell'Assemblea.
- L'esecuzione delle delibere assembleari.
- La gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione di contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti.
- L'assolvimento di tutti i compiti non specificatamente riservati all'Assemblea. In particolare, fermo restando quanto sopra ed a puro titolo esemplificativo ma non

esaustivo, la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle attività lavorative intraprese, delegando eventualmente per l'esecuzione il Segretario o uno dei suoi componenti.

- La redazione e la stesura dei regolamenti.

## **Articolo 20**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONI**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza e su designazione dei presenti da altro membro del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 21**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO SOSTITUZIONE DEI MEMBRI**

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente alla graduatoria dei non eletti. Nel caso non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica dell'Assemblea Generale alla sua prima riunione.

## **Articolo 22**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO DECADENZA**

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Collegio dei Proviviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente ad indire nuove elezioni ed a convocare al più presto l'Assemblea Generale.

### **Articolo 23**

#### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Può riunirsi in via ordinaria o straordinaria e venire convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o finanziario per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Qualora particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata anche oltre 4 mesi ma comunque entro i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Articolo 24**

#### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI CONVOCAZIONE**

L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente per iscritto con lettera inviata almeno quindici giorni prima della riunione; nella lettera dovranno essere indicati esplicitamente data, luogo e ora della riunione e tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente coadiuvato dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta i 2/3 del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta documentale di almeno 2/3 dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I soci che non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea hanno facoltà di delegare all'uopo un altro socio. Ciascun socio non può raccogliere più di tre deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, regolare verbale da trascrivere in apposito libro "verbali delle assemblee".

**Articolo 25**  
**ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**  
**DELIBERAZIONI**

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguardi le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche dello Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno raggiunto i 3/4 dei consensi degli aventi diritto al voto, ottenuti per via postale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'apposito regolamento.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione all'Associazione.

**Articolo 26**  
**ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**  
**COMPETENZE**

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Approvare il rendiconto economico finanziario presentato dal Consiglio Direttivo.
- Approvare la relazione al bilancio o rendiconto del Consiglio Direttivo.
- Determinare le quote associative e il termine ultimo per il loro versamento.
- Discutere e stabilire gli orientamenti generali delle attività dell'Associazione.
- Nominare i componenti del Consiglio Direttivo.
- Deliberare l'apertura delle sedi locali ai sensi dell'art. 5 e nominarne i Direttori.
- Nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.
- Deliberare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto.
- Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- Deliberare ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione, a maggioranza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati.
- Deliberare le modifiche da apportare allo Statuto affidando al Comitato Direttivo i quesiti da inviare ai Soci onde

- esprimere il voto per via postale.
- Deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati e comunque non inferiori ai tre quarti dei soci.

#### **Articolo 27**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI COMPOSIZIONE**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere scelti anche tra soggetti non soci.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea Generale, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

#### **Articolo 28**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI COMPETENZE**

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi degli art. 7 e 10 del presente Statuto.

Delibera altresì sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere in apposito registro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

#### **Articolo 29**

### **IL SEGRETARIO**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
- Curare la corrispondenza.
- Coordinare le formalità associative previste dalla legge.
- Organizzare le assemblee generali.

#### **Articolo 30**

### **IL TESORIERE**

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese.

Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

**Articolo 31**  
**ELEGGIBILITA'**

Possono essere eletti a coprire le cariche associative solo i soci in regola con il pagamento delle quote.

Tutte le cariche associative sono rinnovabili per non più di due mandati e non sono cumulabili.

**Articolo 32**  
**MODIFICHE DELLO STATUTO**

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea Generale dei Soci con le modalità previste dagli art. 25 e 26.

**Articolo 33**  
**REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE**

Uno o più regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

I regolamenti possono essere modificati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci stessa.

**Articolo 34**  
**CESSAZIONE E SCIoglIMENTO**

La cessazione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea in via straordinaria con votazione a maggioranza dei tre quarti dei membri.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni aventi scopi analoghi o aventi fini di pubblica utilità.

**Articolo 35**  
**NORMA FINALE**

Per quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.